

COSTITUZIONE DI SOCIETA'

Repubblica Italiana

L'anno duemilasei

Addì ventisette del mese di aprile

(27 - 4 - 2006)

In Palombara Sabina, nel mio studio in Viale Eusebio **Possenti**
n.2.

Avanti a me Dott. Valeria Rosati, Notaio in Palombara Sabina,
iscritta al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia,

E' comparso il signor:

- Della Rocca Paolo, nato a Roma il 13 gennaio 1967,
domiciliato in Palombara Sabina, Via Piave n. 35, il quale
dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di
Sindaco e quindi legale rappresentante del **"COMUNE DI
PALOMBARA SABINA"**, con sede in Palombara Sabina, Via Piave n.
35, codice fiscale 00998690580;
giusta deliberazione del Consiglio Comunale in data 31.3.2006,
n. 16, che divenuta esecutiva, in copia conforme si allega al
presente atto sotto la lettera "A"; Comune costituito nello
Stato Italiano e pertanto di nazionalità italiana.

Sono certa io Notaio dell'identità personale di detto
comparente il quale conviene di costituire come con il

presente atto costituisce una società a responsabilità limitata retta dai patti contenuti nel seguente

"STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Articolo 1) Denominazione

E' costituita ai sensi dell'art. 113, comma 4 lett. a) e comma 5 lett. c), del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, apportate dall'art. 35 della legge 28.12.2001 n. 448 e dall'art. 14 della legge 23.11.2003 n. 326, una Società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico denominata "MUNICIPALIZZATA SABINA Società a responsabilità limitata" o anche, in forma abbreviata "MU.SA. Società a responsabilità limitata".

2. La società è soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Comune di Palombara Sabina, con il quale realizzerà la parte più importante della propria attività.

Articolo 2) Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto la seguente attività:

a. lo svolgimento di attività intese a garantire l'igiene, la sicurezza e l'agibilità degli uffici e delle scuole comunali, dei monumenti ed aree monumentali, dei parchi e delle aree verdi in genere, delle strade e delle piazze comunali, nonché di ogni altro edificio, struttura, impianto, area o spazio che il Comune di Palombara Sabina destina a uso pubblico. In questo ambito fornisce prestazioni quali, a mero titolo di

esempio, la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione degli impianti di qualsiasi tipo, compresi quelli elettrici ed idraulici, delle strutture murarie e degli infissi, la manutenzione e la sistemazione delle aree verdi, la sorveglianza, la **guardiania**, la custodia, la conduzione di impianti, la rimozione di **affissioni** abusive e la cancellazione di scritte, la progettazione dei sistemi di intervento per l'esecuzione delle attività di cui sopra, **nonché** la ristorazione e i servizi connessi alle attività ricreative;

b. lo svolgimento di attività ausiliarie dei servizi scolastici del Comune di Palombara Sabina, quali ad esempio il trasporto scolastico e la ristorazione, e i supporti logistici, promozionali e commerciali;

c. la realizzazione - salve le riserve di legge - di interventi intesi a garantire standard di igiene, sicurezza e agibilità comunque ritenuti di interesse pubblico. In questo ambito fornisce prestazioni quali disinfezione/disinfestazione e **derattizzazione**, **sanificazione** civile e industriale, **autospurgo** e relative **disostruzioni**, pulizia di aree di uso pubblico specificamente individuate dal Comune di Palombara Sabina;

d. la fornitura di servizi di depurazione e trattamento degli scarichi e dei fanghi;

- e. la raccolta generalizzata e differenziata, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- f. la produzione di energia dai rifiuti;
- g. la realizzazione di manifestazioni ed eventi culturali e di promozione territoriale;
- h. l'attività di formazione professionale;
- i. la fornitura di servizi di elaborazione dati ed informatici in genere per il Comune di Palombara Sabina;
- j. la fornitura di servizi, anche informatici, di gestione dei tributi comunali, delle tasse di smaltimento rifiuti e adempimenti correlati alle definizioni agevolate e condoni per il Comune di Palombara Sabina;
- k. la fornitura dei servizi connessi alla gestione del sistema idrico, delle strade nonché di tutti gli altri servizi per il Comune di Palombara Sabina, ivi compresa la gestione della Farmacia Comunale.

La società opera prevalentemente come gestore di servizi del Comune di Palombara Sabina o di altri enti locali.

In circostanze comunque riferibili a obiettivi di sviluppo della società essa può assumere, anche fuori del territorio del Comune, e nel rispetto dei principi della concorrenza, servizi ed attività comprese nell'oggetto sociale per conto di altri enti pubblici o privati.

2. La Società, per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale e in via non prevalente rispetto all'attività ordinaria:

a. può compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b. può assumere altresì interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni o altre garanzie in genere, anche reali.

Articolo 3) Durata della società

1. La durata della società è fino al 31 dicembre 2030.

Articolo 4) Sede sociale e domicilio dei soci

1. La società ha sede nel Comune di Palombara Sabina.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

TITOLO II CAPITALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE, FINANZIAMENTI DEI

SOCI E TITOLI DI DEBITO

Articolo 5) Capitale sociale e suo aumento

1. Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila).

2. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della

società, la polizza assicurativa o la fidejussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in denaro.

Articolo 6) Finanziamenti dei soci alla società

1. La raccolta di finanziamenti presso i soci avverrà secondo le disposizioni del D.L. n.385/93 e delle deliberazioni in delega emanata dal CICR - Comitato Interministeriale per il credito e Risparmio, e loro eventuali e successive modificazioni.

2. I finanziamenti sono facoltativi.

3. I versamenti effettuati dai soci in conto aumento capitale sociale proporzionalmente alle partecipazioni possedute sono improduttivi di interessi ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986 N.917.

TITOLO III - DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 7) Decisioni dei soci

1. I soci esprimono le proprie decisioni mediante riunione assembleare.

Articolo 8) Assemblea dei soci - convocazione

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito

con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Articolo 9) Assemblea dei soci - Luogo di convocazione

1. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

Articolo 10) Assemblea dei soci - Rappresentanza

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

2. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee.

Il rappresentante può farsi sostituire solamente da chi sia espressamente indicato nella delega.

3. La delega può anche essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo.

Articolo 11) Assemblea dei soci - Presidenza

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di mancanza o di assenza dei soggetti predetti, al consigliere più anziano di età. In via residuale si applica l'articolo 2479-bis comma 4 del C.C.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea.

3. Ove prescritto dalla legge il verbale è redatto da un Notaio.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la

legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Articolo 12) Assemblea dei soci - Intervento in assemblea

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando nel libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a. sia consentito al presidente dell'assemblea anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

3. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

4. ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 13) Assemblea dei soci

1. Le decisioni dei soci, comunque prese, sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

2. Ai fini della **totalitarietà** dell'assemblea, di cui all'articolo 2479-bis, comma 5, del C.C. occorre che gli amministratori (e se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare.

Articolo 14) Assemblea dei soci - Verbalizzazione

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale

rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE,

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA'

Articolo 15) Amministrazione della società

1. La società può essere alternativamente amministrata:

a. da un amministratore unico; oppure

b. da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, i cui componenti operano con metodo collegiale.

2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci

3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

4. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci anche illimitatamente responsabili in società concorrenti né

esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi. Non possono essere nominati amministratori della società i Consiglieri Comunali e gli Assessori degli Enti Pubblici che detengono quote della società stessa.

5. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

6. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all'atto della loro nomina; con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

7. Gli amministratori sono rieleggibili.

8. Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purchè non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di

numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

9. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese supportate per ragioni del loro ufficio.

10. Nell'atto costitutivo o con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori; agli stessi può inoltre essere attribuita un'**idennità** di cessazione di carica (**costituibile** anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

Articolo 16) Adunanza collegiale del Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spediti almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno, 2 (due) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a. sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;

c. sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d. a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende respinta.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

a. la data dell'adunanza;

b. anche in allegato, l'identità dei partecipanti;

c. le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;

d. su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 17) Poteri dell'organo amministrativo

All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso; a titolo esemplificativo e non limitativo l'organo amministrativo potrà quindi anche cedere crediti, contrarre obbligazioni anche cambiarie, prelevare allo scoperto, contrarre mutui anche fondiari, prestare fidejussioni, avalli e garanzie anche reali.

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a membri del Consiglio disgiuntamente o congiuntamente tra loro secondo quanto deliberato dall'assemblea.

L'organo amministrativo potrà delegare i propri poteri a membri del Consiglio di Amministrazione disgiuntamente o congiuntamente tra loro e a procuratori speciali per determinate operazioni.

Articolo 18)

1. Il Collegio Sindacale se nominato, è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, i quali dovranno avere i requisiti previsti dalla legge.

I sindaci, che vengono eletti dall'assemblea dei soci, durano in carica tre esercizi sociali, sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio di competenza e sono rieleggibili.

Agli stessi compete un compenso fissato dall'assemblea all'atto della loro nomina.

Al collegio sindacale oltre a quanto previsto dall'art. 2403 primo comma c.c. può essere affidato l'esercizio del controllo contabile.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 19) Esercizi sociali, bilancio, utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno

2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Potrà essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da **esplicitarsi** a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice civile.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
- a. il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b. il residuo ai soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione all'utile, salvo che i soci decidano diversamente.

Articolo 20) - Socio unico

1. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 21) Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento allo scioglimento della Società, l'assemblea a questo fine

convocata dagli amministratori nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2487 c.c..

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Articolo 22) Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ove la società ha la sua sede legale."

Il componente dichiara di approvare integralmente il testo dello statuto.

ART.2 - Il capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) viene interamente sottoscritto dal socio costituente il quale dichiara che ai sensi di legge, ha effettuato il versamento dell'intero importo nelle date 26 aprile e 27 aprile 2006 presso la Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A. - Agenzia di Palombara Sabina, come risulta dalle ricevute rilasciate in pari date dalla Banca stessa, ricevute a me Notaio esibite.

ART.3 - Il comparente conviene che la società venga amministrata da un amministratore unico che viene nominato nella persona del Dottor PALASCIANO GIORGIO, nato a Roma il 7 aprile 1956, domiciliato in Roma, Via Bertoloni n. 1/E, pal. B, Codice fiscale PLS GRG 56D07 H501F.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2006.

ART.4 - Per il ritiro dell'intero capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) dalla Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A., con pieno esonero da ogni responsabilità a riguardo per la Banca stessa e per il Cassiere che effettuerà il pagamento, viene delegato l'Amministratore Unico, come sopra nominato.

Al fine della necessaria comunicazione al Registro Imprese il comparente conviene che la società abbia sede in Piazza Vittorio Veneto n. 12.

Le spese del presente atto e conseguenziali ammontanti presumibilmente in euro 3.064,09 (tremilasessantaquattro virgola zero nove) sono a carico della Società.

-----Richiesto,
io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato
lettura al costituito che lo approva e conferma,
sottoscrivendolo con me Notaio.

Consta di cinque fogli dattiloscritti con nastro indelebile da
persona di mia fiducia e completati a mano da me Notaio in
facciate diciotto e righe ventuno.

F.to: Paolo Della Rocca

" Valeria Rosati Notaio